

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1914 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento — aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

sentito il comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un dispositivo di protezione individuale (DPI) conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione («CEN») e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica («Cenelec») di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti, comprese quelle sui dispositivi individuali di galleggiamento.
- (3) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN e il Cenelec hanno redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 sui giubbotti di salvataggio, EN ISO 12402-5:2020 sugli aiuti al galleggiamento, EN ISO 12402-6:2020 sui giubbotti di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali ed EN ISO 12402-8:2020 sugli accessori dei dispositivi individuali di galleggiamento.
- (5) Nel novembre 2020 la Svezia ha sollevato un'obiezione formale contro le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020, i cui riferimenti non erano ancora stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Le norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 sono destinate ad essere utilizzate congiuntamente alle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 in modo tale che il contenuto, completo o parziale, delle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 costituisca un requisito delle norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020. Pertanto, i riferimenti delle norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 non sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in quanto le norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 erano oggetto di un'obiezione formale da parte della Svezia.
- (7) Nella notifica a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Svezia fa riferimento alla sua precedente obiezione formale, presentata nel settembre 2014, contro le norme EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 ed EN ISO 12402-4:2006 sui giubbotti di salvataggio, redatte a sostegno della direttiva 89/686/CEE.
- (8) La Commissione ha deciso di pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 ed EN ISO 12402-4:2006 con limitazioni nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (9) Secondo la Svezia, la carenza segnalata nella sua obiezione formale del 2014 è ancora presente nelle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 ai sensi del regolamento (UE) 2016/425. Nella sua valutazione, l'autorità svedese per l'ambiente di lavoro conclude che tali norme per i giubbotti di salvataggio non forniscono una presunzione di conformità per i giubbotti di salvataggio gonfiabili in relazione all'allegato II, punti 1.1.1, 1.2.1 e 3.4, del regolamento (UE) 2016/425 e che tali norme non forniscono una presunzione di conformità al punto 5 delle osservazioni preliminari di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425 relative alla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e alle prescrizioni relative all'uso previsto nei settori di impiego prevedibili.
- (10) Il comitato tecnico 162 — gruppo di lavoro 6 del CEN ha risposto ai punti sollevati dalla Svezia, indicando che per alcuni aspetti le proposte svedesi ponevano limiti alla libertà progettuale e che, secondo le conclusioni degli esperti, le norme in questione contengono prescrizioni volte a garantire che siano contemplati e rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e che pertanto l'obiezione non poteva essere considerata giustificata.
- (11) Nella sua dichiarazione del dicembre 2020, l'Associazione internazionale dei fabbricanti di dispositivi di salvataggio ha dichiarato che si sarebbe conformata a tutte le raccomandazioni rivedute formulate durante le discussioni con il comitato tecnico ISO per i dispositivi di sicurezza individuale (TC188 SC1) e le autorità svedesi e ha espresso preoccupazione per il potenziale rifiuto delle norme rivedute EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020.
- (12) Dopo aver esaminato le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020, insieme ai rappresentanti degli Stati membri e alle parti interessate in seno al gruppo di esperti sui dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha concluso che i punti di tali norme armonizzate volti a contemplare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.1. sui principi di progettazione — Ergonomia, al punto 1.2.1. sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo, e al punto 3.4. sulla protezione contro i liquidi, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425, non affrontano adeguatamente i relativi rischi, in particolare, per i giubbotti di salvataggio gonfiabili, il rischio di annegamento. Di fatto le norme armonizzate pertinenti non contengono prescrizioni specifiche atte a garantire che il dispositivo di gonfiaggio funzioni correttamente in tutte le circostanze d'uso ragionevolmente attendibili e per tutti i comportamenti prevedibili dell'utilizzatore, fornendo una protezione adeguata dal rischio di annegamento. Di conseguenza la Commissione ha riscontrato che alcuni prodotti progettati e fabbricati in conformità a tali norme possono causare incidenti o inconvenienti che coinvolgono utilizzatori professionali e normali consumatori.
- (13) La Commissione ritiene tuttavia che gli altri punti delle norme armonizzate EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020, i quali non sono oggetto dell'obiezione formale, rimangono validi nel conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/425 che intendono contemplare.

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione, del 17 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 32).

- (14) I riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 dovrebbero pertanto essere pubblicati con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le limitazioni dovrebbero escludere i punti specifici di tali norme volti a contemplare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.1. sui principi di progettazione — Ergonomia, al punto 1.2.1. sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo, e al punto 3.4. sulla protezione contro i liquidi, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425.
- (15) Le norme armonizzate EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-5:2006, EN ISO 12402-6:2006 ed EN ISO 12402-8:2006 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state rivedute.
- (17) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Il comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è stato consultato per quanto riguarda la pubblicazione delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«39.	EN ISO 12402-5:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2020)
40.	EN ISO 12402-6:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 6: Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2020)
41.	EN ISO 12402-8:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2020)».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«30.	EN ISO 12402-5:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2006)	7 ottobre 2022
31.	EN ISO 12402-6:2006 Dispositivi individuali per il galleggiamento - parte 6: Giubbotti di salvataggio ed aiuti al galleggiamento per scopi speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2006)	7 ottobre 2022
32.	EN ISO 12402-8:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006)	7 ottobre 2022».

ALLEGATO III

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«4.	<p>EN ISO 12402-2:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.</p>
5.	<p>EN ISO 12402-3:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.</p>
6.	<p>EN ISO 12402-4:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.».</p>